

Norme generali per la formazione e redazione del progetto di riparto

AI SIGG. CUSTODI E CONSULENTI

INDICAZIONI IN TEMA DI PIANI DI RIPARTO

Si invitano i sigg. Custodi e consulenti ad attenersi, nella redazione della bozza del progetto di distribuzione, alle seguenti indicazioni:

A. INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE MASSE

Se vi sono più immobili nella medesima procedura, o perché vi sia stato all'origine un unico pignoramento su più beni, o perché siano state riunite più procedure (e vi siano altresì più creditori), occorre preliminarmente individuare le singole masse in cui dovrà essere articolato il progetto di distribuzione.

In linea di massima, non si sbaglia a considerare come singola massa ciascun bene (1 immobile=1 massa).

E' però possibile accorpate in una unica massa quei beni su cui concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità).

Es. Tizio, Caio e Sempronio concorrono con un privilegio speciale sul bene A; concorrono inoltre in via chirografaria sul bene B; Tizio e Caio (ma non Sempronio) hanno anche un credito chirografario sul bene C

Le masse sono due: bene A+B e bene C

Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al pignoramento e/o agli atti di intervento.

Mentre il pignoramento indica sempre un determinato bene, molto spesso l'atto di intervento non contiene alcuna indicazione al riguardo.

In tal caso si considererà l'intervento come relativo ai ricavi di tutti i beni presenti nella procedura al momento dell'intervento, salvo l'ordine dato dalle cause di prelazione.

In caso di riunione di procedure, né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della riunione in una delle due procedure si estendono a beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni.

Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti della prima procedura, per poter concorrere anche sui beni non compresi nella procedura originaria, devono, se lo ritengono, fare formale atto di intervento, chiedendo di soddisfarsi sul ricavato di quei beni: ed essi saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto (vedi punto I) del ricavo di quei beni a seconda della fase in cui avranno depositato tale atto.

Gli interventi successivi alla riunione, invece, salva diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.

B. DETERMINAZIONE DELLE SOMME NETTE RICAVATE DAI BENI DELLA MASSA

Sottrarre dal prezzo di aggiudicazione le imposte versate per l'Invim; aggiungere frutti civili riscossi.

C. DETRAZIONE DELLE SOMME IN PREDEDUZIONE

Sono le spese per atti conservativi o di esecuzione sostenute nel medesimo giudizio di esecuzione in corso. Tali spese sono in genere erogate direttamente dalla procedura a mezzo ordine di pagamento anche anteriore alla approvazione del progetto di distribuzione (ma nulla impedisce che siano state invece anticipate dal creditore, e non ancora rimborsate, come avviene in genere per le spese di pubblicità: in tal caso, esse saranno indicate nella sezione "Progetto di distribuzione" dello schema).

Sono comprese in queste spese:

- le spese di custodia e l'onorario del custode
- le spese per la stima e l'onorario del perito stimatore
- le spese per Invim e imposte collegate agli atti della procedura (Registro, Iva ecc.)
- le spese per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, dopo la vendita (ma v. Cass. 11 febbraio 1980 n. 929, secondo cui sarebbero spese privilegiate ex art. 2770 cod.civ.)
- le spese per la pubblicità, anche se anticipate dal creditore
- eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene

Tutte le spese già pagate al momento del progetto di distribuzione devono essere indicate nella sezione "Somme disponibili per il riparto" dello schema di riparto, precedute da segno negativo.

D. COLLOCAZIONE DELLE SOMME PRIVILEGIATE EX ART. 2770 COD. CIV.

Sono le spese per atti conservativi e di esecuzione sostenute in altri e diversi giudizi rispetto a quello di esecuzione in corso.

Devono essere spese che abbiano avvantaggiato non solo chi le ha sostenute ma anche gli altri creditori.

Il privilegio spetta anche se chi ha erogato tali oneri è un creditore chirografario.

Non spetta per spese sostenute non in pendenza di un procedimento giudiziale (es. per un sequestro convenzionale).

Nella realtà, le parti non distinguono tra spese in prededuzione e spese ex art. 2770 cod. civ.; in tali casi, è ammissibile indicare nel riparto tali spese unitamente a quelle di prededuzione, sempre che ciò non comporti il sacrificio di alcun credito.

Queste spese –e quelle di cui al punto C- si distinguono dalle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione di cui agli artt. 2749 e 2855, perché queste ultime spese giovano esclusivamente al creditore che le eroga, e non anche agli altri creditori.

Sono comprese in queste spese:

- le spese per il primo pignoramento se fruttuoso, anche se eseguito dopo l'iscrizione di una ipoteca (compresa la notifica del precetto)
- le spese per giudizi di surrogazione (2900 cod.civ.) (Cass. 17 luglio 1969 n. 2641)
- le spese per azioni revocatorie (2901 cod.civ.) (Cass. 9 agosto 1952 n. 2630)
- le spese per sequestro conservativo se anteriore al pignoramento, comprese quelle di custodia (sola esecuzione, nonché convalida o conferma del sequestro, escluso il giudizio di merito (importo da determinarsi in via equitativa se non indicato analiticamente in sentenza o provvedimento) (Cass. 30 ottobre 1959 n. 3194)
- le spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi

- le spese per giudizi di opposizione alla esecuzione, limitatamente alle eccezioni concernenti la proprietà o pignorabilità dei beni

Non sono comprese:

- ◆ spese per pignoramenti con risultato comunque negativo (es. per trascrizione errata o per notifiche non andate a buon fine)(tali spese sono ammesse ma collocate al chirografo)
- ◆ spese per pignoramenti che abbiano perduto efficacia prima dell'inizio della procedura (anch'esse al chirografo)
- ◆ spese per pignoramenti su beni già pignorati (collocate però al medesimo privilegio del credito, ex art. 2749 o 2855 cod.civ., quali spese per intervento nel processo di esecuzione)
- ◆ le spese per sequestro convenzionale ex art. 1798 cod. civ. (in quanto spese sostenute al di fuori di un processo)
- ◆ le spese per opere richieste dal custode in caso di sequestro giudiziale (il quale non è finalizzato alla espropriazione) (Cass. 24 ottobre 1968 n. 3461)
- ◆ le spese per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass.10 novembre 1961 n. 2625) (le spese in questione sono invece privilegiate ex art. 2855 cod.civ.)
- ◆ le spese di accertamento del credito (cioè relative alla causa in cui, prima del precetto, si è emessa la condanna al pagamento)

Graduazione interna

In caso di concorso di più privilegi ex art. 2770 cod.civ., e di insufficienza dell'attivo (caso raro) si dà luogo a ripartizione proporzionale (art. 2782 cod.civ.)

E. COLLOCAZIONE DEI CREDITI PRIVILEGIATI CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO

Piuttosto rari (Es. il privilegio speciale immobiliare a favore degli Istituti di credito ex d.l.c.p.s. n. 1075 del 1947: crediti per finanziamenti, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale).

E' sempre necessario consultare la legge istitutiva del privilegio, anche al fine di valutare eventuali disposizioni speciali concernenti, ad esempio, i rapporti con i crediti ipotecari e l'efficacia con riferimento a successivi intestatari dell'immobile

Graduazione interna

In caso di concorso di più privilegi che sono dichiarati preferiti ad ogni altro credito, e di insufficienza dell'attivo (caso raro) si dà luogo a ripartizione proporzionale (art. 2782 cov.civ.)

F. COLLOCAZIONE DEGLI ALTRI PRIVILEGI IMMOBILIARI

Gli artt. 2771-2775 bis cod.civ. prevedono alcuni crediti privilegiati sull'immobile.

I crediti in questione riguardano in genere contributi, tasse o imposte relativi all'immobile (tributi diretti: Irpef, Irpeg, Ilor limitatamente alla quota di imposta imputabile ai redditi immobiliari; tributi indiretti: Registro; Tassa di successione; Imposte catastali e ipotecarie; Iva relativa alla cessione dell'immobile, in caso di responsabilità solidale del cessionario; Invim, nel caso in cui sia richiesta all'acquirente per mancato pagamento da parte del venditore; crediti per concessione di acque e contributi per opere di bonifica e miglioramento).

Inoltre, di recente, è stato introdotto ulteriore privilegio a favore del promissario acquirente di immobile, per i crediti derivanti dalla mancata esecuzione del contratto (e cioè i crediti per la restituzione delle somme versate in acconto, per il pagamento del doppio della caparra o per risarcimento danni; inoltre, è da ritenere, anche i crediti per spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento) (art. 2775-bis)

Sono ipotesi di rara ricorrenza.

Giova precisare che le tasse di Registro, l'Invim o l'Iva da collocare in questo grado non sono quelle derivanti dalla vendita forzata in corso di procedura, le quali vanno in prededuzione; bensì quelle eventualmente maturate in occasione di precedenti vendite (e cioè, in sostanza, della vendita con la quale il debitore abbia acquistato a suo favore), se impagate.

Per le imposte indirette è infatti previsto un diritto di seguito, nel senso che l'esecuzione per imposte maturate prima o in occasione del trasferimento può essere proseguita a carico dell'acquirente (fatta eccezione per l'imposta suppletiva di Registro) (non si ha invece possibilità di esercitare il privilegio contro terzi che abbiano acquistato il diritto di proprietà o una ipoteca prima del sorgere dell'imposta, e cioè prima della data dell'atto [mentre è ininfluenza la data di registrazione] che abbia fatto sorgere il tributo [es. atto di vendita, atto di concessione della fornitura di acque pubbliche ecc.]) (art. 2772 cod.civ.).

Per le imposte dirette, invece, un diritto di seguito esiste solo per l'Illor, e ciò in base all'art. 79 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in base al quale l'esattore può procedere sull'immobile per il quale l'Illor è dovuta anche quando la proprietà è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo.

Questi privilegi prevalgono anche sui crediti ipotecari (art. 2748 cod.civ.), se la legge non dispone diversamente (*"i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente"*).

Limiti temporali

Il privilegio per le imposte dirette sui redditi immobiliari concerne solo le imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (art. 2771 cod.civ.)

Estinzione del privilegio

I privilegi relativi all'imposta di registro e alla imposta di successione si estinguono con il decorso di 5 anni dalla data di registrazione ovvero dalla data di apertura della successione (se vi è stata dilazione del tributo, dalla scadenza dell'ultima rata prevista ovvero, se non è stata presentata la denuncia di successione, dalla data in cui si è verificata, a carico dell' Ufficio, la decadenza per l'accertamento e liquidazione dell'imposta ex art. 27 d.p.r. 31 ottobre 1990 n. 346 (cinque anni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione della successione). In tali casi, dunque, i relativi crediti passano al chirografo.

Estensione del privilegio

Il privilegio del credito principale trascina con sé –comunicando loro il rango privilegiato- anche le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e gli interessi per l'anno in corso alla data del pignoramento e a quello anteriore (diversamente che per l'ipoteca, in cui si prevedono i due anni anteriori e l'anno in corso). Gli interessi maturati dopo l'anno in corso sono ammessi al privilegio solo nella misura legale (art. 2749 cod.civ.).

Sono compresi in tali crediti:

- Interessi (per rateazione, per ritardata iscrizione a ruolo, per mora, ecc.);

- Spese ordinarie per l'intervento nel giudizio di esecuzione (spese sostenute dal creditore nel proprio interesse, compresi onorari di avvocato);
- Soprattasse per Iva e Invim (non per gli altri tributi)
- Pene pecuniarie per Iva (art. 2752 3° comma cod.civ.)
- Crediti del promissario acquirente di immobile per la restituzione delle somme versate, per il pagamento del doppio della caparra o per risarcimento danni; crediti per spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento

Non sono compresi in tale crediti:

- ◆ Indennità di mora (ora sostituita dagli interessi di mora ex art. 61 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43);
- ◆ Soprattasse per tributi diversi da Iva e Invim (Cass. sez.un. 6 maggio 1993 n. 5246)
- ◆ Pene pecuniarie per tributi diversi dall' Iva;
- ◆ Compensi all'esattore per la riscossione degli importi iscritti a ruolo, come previsti dal d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43

Concetto di anno in corso

Per il calcolo dell'anno in corso si rinvia a quanto sarà detto per l'ipoteca.

Graduazione Interna

Tra loro, tali privilegi prenderanno il seguente ordine (art. 2780 cod.civ.):

1. Imposte redditi immobiliari (tributi diretti) – previsti dall'art. 2771 c.c.
2. Contributi per opere di bonifica e miglioramento – art.2775 c.c.
3. Crediti per concessione di acque – art.2774 c.c.
4. Crediti per tributi indiretti art.2772 c.c.
5. Crediti del promissario acquirente dell'immobile

Quanto al concorso di crediti ugualmente privilegiati vale il principio del paritario concorso proporzionale (art.2782 c.c.)

Attenzione: i crediti privilegiati del promissario acquirente cedono di fronte ai crediti garantiti da ipoteca per mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene (art. 2775-bis comma 2) con ovvero di fronte ai crediti fondiari per il finanziamento dell'intervento edilizio (anche art. 2825-bis).

G. COLLOCAZIONE DEI CREDITI IPOTECARI

Il credito può essere garantito da ipoteca volontaria, legale o giudiziale.

L'ipoteca volontaria consegue a un atto di concessione di ipoteca, generalmente inserito in un altro contratto (es. mutuo); quella legale ad una vendita per la quale non sia stato ancora pagato l'intero prezzo (ipotesi molto rara, in quanto le compravendite avvengono sempre con il versamento dell'intero prezzo); quella giudiziale è iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento di una somma.

Ai fini del diritto di prelazione non rileva se una ipoteca sia di un tipo piuttosto che di un altro.

Attenzione: **non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte dopo il pignoramento (art. 2916 cod.civ.), né quelle per le quali sia trascorso il ventennio dalla iscrizione.**

I problemi più rilevanti in ordine alla ipoteca sono costituiti dalla estensione del privilegio. E' ovvio che il capitale sia garantito; vi sono però anche degli accessori (spese e interessi) che rientrano nella garanzia e assumono dunque rango ipotecario.

La norma che regola questi profili è l'art. 2855 cod.civ., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, di iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione. Estende inoltre il privilegio agli interessi dovuti, purché iscritti, limitatamente agli interessi maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e e nel biennio anteriore. Sono ancora dovuti gli interessi legali al privilegio dal termine dell'anno in corso sino alla data della vendita (data di deposito in Cancelleria del decreto di trasferimento e non data della aggiudicazione).

Sulla portata dell'articolo occorre chiarire quanto segue:

- a. Circa l'estensione dell'ipoteca alle spese accessorie (costituzione di ipoteca, di iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione) lo scopo della norma è quello di inserire automaticamente tra i crediti privilegiati quelli che presumibilmente sarebbero stati comunque inseriti dalle parti, e comunque strettamente inerenti alla tutela del credito principale. Da sottolineare che queste spese sono comunque comprese nel totale iscritto, nel senso che non si aggiungono al totale della iscrizione, ma sono in esso incluse (se dunque alcune spese eccedono il totale restano al chirografo)
- b. Circa l'estensione della ipoteca agli interessi, la norma in realtà si preoccupa di limitare l'importo degli interessi futuri che possano essere iscritti all'origine insieme al capitale. Questo per evitare che il creditore, una volta certo del suo privilegio, resti inerte, lasciando accumulare interessi privilegiati, così da pregiudicare gli eventuali creditori e da lasciarli nella incertezza circa la misura del diritto garantito. Poiché lo scopo è soltanto questo, ne deriva che gli interessi già maturati sino alla data di iscrizione dell'ipoteca ed espressamente compresi in essa, sono comunque privilegiati; che il limite dei tre anni riguarda solo gli interessi futuri, cioè ancora a scadere alla data in cui viene iscritta l'ipoteca.
- c. Ciò significa che, in astratto, dopo la scadenza degli interessi, il creditore potrebbe anche iscrivere una nuova ipoteca per tali interessi, così superando il limite dei tre anni. Ciò è ammissibile perché la successiva iscrizione degli interessi scaduti prenderebbe non il grado dell'ipoteca originaria, ma quello che residuerebbe al momento della nuova iscrizione: sarebbe cioè, nient'altro che una nuova iscrizione come un'altra (la prima iscrizione, invece avrebbe l'effetto di far prevalere gli interessi su tutti i successivi creditori). Nella pratica, non accade mai o molto raramente che il creditore si avvalga della facoltà di iscrivere successivamente gli interessi scaduti.
- d. Va sottolineato che gli interessi, per poter godere il privilegio, devono risultare –nella loro misura, determinata direttamente ovvero mediante indicazione del tasso- dalla nota di trascrizione. In caso contrario, o per la parte eccedente l'importo indicato nella nota, essi vanno al chirografo.

Sono dunque compresi nei crediti ipotecari:

- Il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione
- Le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca)
- Le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione

- Le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal giudice)
- Gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, se enunciati nell'iscrizione e nei limiti di quanto enunciato;
- Gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento
- Eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi (caso che non si è mai sino ad ora posto nella pratica)

Non sono compresi:

- ◆ Le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
- ◆ *Le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;*
- ◆ Le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita)
- ◆ Gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.

Nozione di anno in corso – determinazione del biennio e dell'anno in corso.

L'anno in corso alla data del pignoramento non è l'anno solare, ma va determinato con il seguente procedimento:

- a. Determinare la data di decorrenza degli interessi del debito;
Nel caso di debiti da mutuo: la data contrattualmente prevista
Nel caso di debiti accertati giudizialmente: data della mora indicata in sentenza; in mancanza: data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza)
- b. Aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C
- c. Sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l'anno in corso (chiameremo B questa seconda data)
- d. Sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante. Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono al chirografo, al tasso convenzionale.

Esempio n.1: pignoramento del 15.10.99; mutuo con rate semestrali, decorrenza contrattuale 10.1.95

Si aggiunge 1 anno al 10.1.95 sino ad arrivare al 10.1.2000 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento); l'anno in corso va dal 10.1.99 al 10.1.2000; il biennio va dal 10.1.97 al 10.1.99;

Esempio n. 2: pignoramento del 15.10.99 ; decreto ingiuntivo 15.1.96; ipoteca iscritta 15.5.97

La prima scadenza coincide con la data di iscrizione ipotecaria; l'anno in corso è quello dal 15.5.99 al 15.5.2000

Il biennio va dal 15.5.97 al 15.5.99.

Particolarità nel caso di mutuo con rientro rateale

Il mutuo prevede in via generale la restituzione mediante rate periodiche (in genere semestrali).

Sebbene le banche tendano a presentare queste rate come se fossero crediti di puro capitale, in realtà ogni rata è composta di una quota capitale e di una quota interessi.

Se quindi le rate che scadono nel biennio e nell'anno in corso possono essere collocate interamente, così come sono, al privilegio, per le rate anteriori al biennio bisogna operare una scomposizione, separando le quota interessi (che va al chirografo) da quella capitale, che va al privilegio. Se vi sono quindi rate anteriori al biennio è necessario sempre richiedere il piano di ammortamento.

Attenzione: poiché le rate di mutuo sono normalmente posticipate, e poiché dunque ogni rata contiene gli interessi relativi al periodo anteriore a se stessa, la prima rata del biennio (i cui interessi vanno dunque al privilegio) non è quella che scade nel momento di inizio del biennio, ma quella immediatamente successiva.

Nell'esempio n. 1 di cui sopra, dunque la prima rata da ammettere interamente al privilegio non è quella che scade in data 10.1.97, ma quella che scade il 10.7.97. Infatti la rata del 10.1.99 contiene gli interessi maturati dall'ultima rata sino al 10.1.99 e dunque contiene interessi relativi ad un periodo fuori dal biennio. La prima rata che contiene interessi maturati successivamente al 10.1.99 è quella successiva, e cioè quella del 10.7.97.

Misura degli interessi : a) Interessi anatocistici

L'art. 1283 cod.civ. afferma che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.

L'anatocismo, peraltro, nei rapporti bancari è stato sino ad ora, nella pratica, la regola. Ciò in quanto si riteneva che sussistesse ormai un uso in tal senso, sufficiente a superare la disposizione generale della norma.

Solo di recente, con alcune sentenze, la Corte di Cassazione aveva dichiarata illegittima la richiesta di interessi anatocistici anche nei rapporti bancari, sostenendo che, per derogare alla norma non basta un mero uso negoziale (art. 1340 cod. civ., come si è ritenuto essere quello relativo ai contratti bancari), ma occorre un uso normativo, cioè un comportamento generale e costante della maggioranza dei soggetti, posto in essere con la convinzione della sua giuridica necessità.

La Cassazione aveva anche precisato che non rilevava se la clausola che prevedeva interessi anatocistici fosse conforme alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., perché hanno anch'esse natura di usi negoziali e non normativi (Cass. n. 12507 del 11/11/1999, Cass. n.3096 del 30/03/1999; Cass. n.2374 del 16/03/1999; contra, Cass. n. 12675 del 18/12/1998; Cass. n. 09227 del 01/09/1995; Cass. n. 07571 del 20/06/1992 e altre).

In tale quadro, è intervenuta una recente disposizione di legge.

L'art. . 25 del d.l. n. 342/99, infatti, ha previsto quanto segue:

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente: " 2. il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresì le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente.

In data 9 febbraio 2000, il Circ (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ha effettivamente emesso tale delibera, la quale, in diversi articoli, prende in esame via via i conti correnti, i finanziamenti con piano di rimborso rateale, le operazioni di raccolta, la domanda giudiziale e le convenzioni posteriori alla scadenza, la trasparenza contrattuale.

In particolare, per i finanziamenti con piano di rimborso rateale, all'art. 3 stabilisce che *"in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica"*.

In caso di risoluzione, l'importo complessivamente dovuto puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Neppure su questi interessi e' consentita la capitalizzazione periodica Art. 3 comma 2).

In base a tali norme, dunque, sarebbero dovuti gli interessi anatocistici.

Tuttavia il comma terzo dell' art. 25 sopra citato –che, come si e' visto, fa salve le pattuizioni relative a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della legge- e' stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n.425.

La Corte non e' invece in alcun modo intervenuta sui primi commi dell'articolo, la quale riguardava i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge.

A seguito di tale pronuncia, dunque, si e' realizzato un doppio regime: uno concernente i contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della delibera del Circ; l'altro per i contratti stipulati successivamente.

Il primo gruppo di contratti, non potendo piu' considerarsi valida la norma che sanava i precedenti rapporti, rimane soggetto alla disciplina previgente.

Deve anzi ritenersi che per tali contratti non sia possibile un adeguamento automatico alle condizioni previste dal Circ neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore della citata delibera. Ciò perché l'inciso che tale adeguamento prevedeva era contenuto nel comma integralmente abrogato dalla Corte Costituzionale, e dunque non più in vigore.

Gli altri contratti – e cioè quelli sorti dopo la entrata in vigore della delibera del Circ, ossia dopo il 22 aprile 2000- sono invece soggetti alle disposizioni del Circ.

Sara' dunque possibile seguire le indicazioni contenute nella delibera in questione, sopra riportata.

Occorre ora chiedersi quale sia la disciplina applicabile ai contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore della citata delibera, distinguendo tra mutui e conti correnti.

Nei mutui, il problema dell'anatocismo si pone con riferimento agli interessi moratori, e cioè agli interessi previsti nel caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Poiché, come si è detto, ogni rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi, è inevitabile che una parte degli interessi di mora costituiscano anatocismo. Più precisamente, costituiranno anatocismo quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi contenuta nella rata.

Il problema dei mutui deve peraltro essere esaminato distinguendo tre diverse categorie. La prima categoria è costituita dai mutui fondiari. Per questi mutui, esiste una specifica norma di legge che prescrive il pagamento degli interessi sulla intera rata. Essi sono dunque ammissibili.

Rimangono altre due categorie: mutui bancari non fondiari, e mutui concessi da soggetti diversi dalle banche.

Per entrambe le categorie, l'anatocismo è possibile solo ove si ritenga che esista un uso normativo che lo autorizzi.

Orbene, può ritenersi che tale uso normativo sussista per i mutui bancari.

Ciò in quanto la convinzione –basata su una norma giuridica- che è alla base del pagamento degli interessi nel caso di mutuo fondiario non può non estendersi a qualsiasi mutuo concesso dall'operatore bancario: e ciò anche sulla base della non sempre completa percezione, nel cittadino, delle differenze tra mutui fondiari oppure no.

Va invece negata la esistenza di un uso nei mutui concessi da privati, dove anzi prevale la convinzione che gli interessi, non trattandosi di un imprenditore commerciale dedito alla attività professionale in modo esclusivo, sono dovuti nei ristretti limiti della mera remunerazione del capitale investito

Sin qui per i contratti stipulati anteriormente alla delibera del Circ.

Per i nuovi contratti, viceversa, il occorrerà esaminare altresì la disciplina risultante dalle delibere del Circ, allo scopo di verificarne la legittimità alla luce della normativa esistente.

Infine deve anche considerarsi che nella stragrande maggioranza dei casi, il titolo posto a base della esecuzione prevede espressamente tali modalità di calcolo degli interessi; e, dunque, in presenza di titolo non impugnato del debitore o da terzi, non appare possibile contestare il diritto all'anatocismo.

Occorre però precisare che la norma non stabilisce se gli interessi debbano andare al chirografo o al privilegio.

Per stabilire ciò, occorre far riferimento alla norma del 2855 cod.civ., la quale stabilisce che l'iscrizione di un capitale fa collocare al privilegio anche gli interessi (nei limiti del triennio).

Perché dunque gli interessi vadano al privilegio, è necessario che essi siano maturati sul capitale.

Al fine di identificare cosa si intenda per *capitale*, è necessario considerare la ratio della norma, che è quella di limitare la maturazione di interessi privilegiati *dopo* la iscrizione ipotecaria.

Se questa è la *ratio*, è evidente che il totale del credito oggetto della iscrizione costituisce, ai nostri fini, capitale, indipendentemente dalla natura originaria delle singole poste.

Vanno quindi considerati capitale, a questi fini, anche gli interessi già maturati al momento della iscrizione (es. per tutti gli interessi sino a quel momento maturati nel caso di risoluzione del mutuo).

Questo capitale, però, non può subire, dopo la iscrizione, alcuna modifica; neppure per la esistenza di clausole cd. di capitalizzazione, le quali saranno sì valide ed efficaci per fornire –a meri fini contabili- la base di calcolo degli interessi anatocistici; ma non potranno modificare la natura giuridica delle poste maturate per interessi, le quali rimangono sempre tali, e come tali inidonee a generare interessi privilegiati.

Pertanto, nel caso di mutuo, gli interessi moratori maturati nel triennio andranno al privilegio limitatamente alla quota di essi che è stata generata dalla quota capitale compresa nella rata; mentre saranno al chirografo per la restante parte, sorta in relazione alla quota interessi corrispettivi compresa nella rata.

Nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto corrente, sarà considerato capitale l'intero importo del decreto o della sentenza; e solo su tale capitale matureranno gli interessi privilegiati.

In entrambi i casi sarà comunque dovuta la restante parte degli interessi, calcolati anche in via anatocistica; tale differenza, però, sarà collocata al chirografo.

Misura degli interessi : b) Interessi superiori al tasso soglia

Come è noto la legislazione anti usura (l. 7 marzo 1996, n. 108) ha fissato il principio che siano da considerarsi usurari i tassi che superino determinati limiti, legislativamente definiti.

La legge prevede anche la nullità degli atti che prevedano interessi superiori a quelli indicati e sancisce che in tali casi nessun interesse è dovuto.

Tale ultima disposizione non è applicabile a negozi conclusi anteriormente alla entrata in vigore della disciplina.

Si deve però ritenere che essa influisca sulla possibilità di richiedere, sia pure in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge, tassi che vengano a superare le soglie via via determinate.

Poiché infatti si tratta di disposizioni che attengono anche a profili penali, si ritiene che il divieto di percepire tassi superiori a quello usurario sia rilevabile d'ufficio; dal che consegue che dovranno essere ricondotti nei limiti del tasso via via determinato come tasso soglia gli interessi richiesti dalle parti, anche se il titolo preveda tassi superiori. Ciò in quanto gli interessi maturano giorno per giorno e quindi le modalità e la misura con cui essi maturano sono soggetti alla normativa via via vigente.

Si deve ritenere che il limite riguardi gli interessi comunque determinati: e dunque anche se il tasso soglia sia superato sommando insieme gli interessi semplici e gli interessi anatocistici. Ciò in applicazione del' art.644 codice civile, nuovo testo, il quale prevede che “ *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”.

Anche gli interessi anatocistici, infatti, costituiscono, comunque, remunerazione del credito originario, e devono quindi essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso realmente richiesto.

In altri termini, se la somma di interessi semplici ed anatocistici è tale da corrispondere a interessi semplici determinati a un tasso superiore al tasso soglia, essi devono essere ridotti nei limiti di legge, anche d'ufficio, cioè senza domanda del debitore o di altri.

Il tasso al quale devono essere ridotti è, per l'appunto, il tasso soglia (e cioè il tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso e nel periodo di riferimento che interessa, aumentato della metà).

Misura degli interessi: c) Concetto di "Tasso Legale"

Gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., richiamati dell'art. 54 legge fall., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale del 5% (ora 2,5%) previsto dall'art. 1284 cod. civ.. E' escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali e, in particolare, ai tassi agevolati (tra i quali rientrano quelli dovuti sui mutui fondiari) che, a norma della legge 17 agosto 1974 n. 397, sono fissati dal ministro del tesoro di concerto col ministro competente per la materia. (Cass. 03/12/1986 n. 7148)

Si userà quindi, per il calcolo degli interessi legali, il tasso legale come determinato dall'art. 1284 cod.civ..

Graduazione Interna

In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art. 2852 e segg. cod.civ.); nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all'importo relativo (art. 2854 cod.civ.)

Procedimento di calcolo

- separare capitale da interessi corrispettivi già maturati
- ammettere il capitale al privilegio
- determinare il triennio di cui alla norma;
- ammettere al privilegio gli interessi corrispettivi maturati nel triennio
- ammettere al privilegio gli interessi moratori maturati nel triennio sulla quota capitale
- ammettere al chirografo gli interessi moratori maturati nel triennio sulle quote interessi
- ammettere al chirografo gli interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al triennio
- ammettere al privilegio gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto puro dopo l'anno in corso e sino alla data della vendita;
- ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi o moratori, anche anatocistici) maturati dopo l'anno in corso e sino alla vendita e gli interessi legali calcolati come al punto precedente.

H. COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI (ART. 2776 COD.CIV.)

L'art. 2776 cod.civ. prevede che alcuni crediti, in caso di incapienza dei beni mobili destinati al loro soddisfacimento, possano essere fatti valere sul ricavato dei beni immobili, con precedenza rispetto ad altri.

La loro insinuazione nelle esecuzioni immobiliari è assai rara.

In ordine di grado, sono i seguenti:

- Crediti per il trattamento di fine rapporto e indennità di preavviso ex art.2118 c.c. (di rara ricorrenza, essendo l'intervento del fondo Inps possibile anche per crediti di lavoro insoddisfatti in sede di esecuzione);

- Crediti ex art.2751 bis c.c. – nel loro ordine
- Crediti per contributi previdenziali ex art.2753 c.c.;
- Crediti di cui al terzo comma dell'art.2752 (Iva non relativa a beni immobili).

La collocazione di tali crediti in posizione successiva ai privilegi speciali immobiliari e ai crediti ipotecari, non appare chiaramente evincibile dalla norma dell'art. 2777 cod.civ. (ad una prima lettura del testo sembrerebbe che i privilegi ex art. 2751 bis vengano immediatamente dopo le spese di giustizia); tuttavia essa è affermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la preferenza accordata ai creditori ipotecari ex art. 2808 cod.civ. non è derogata nè dall'art. 2776 nè dall'art. 2777 del codice (Cass. 10 agosto 1992 n. 9429).

E' importante sottolineare che condizione per la collocazione sussidiaria è la infruttuosa esecuzione mobiliare, che, mentre nel fallimento è *in re ipsa*, nella esecuzione immobiliare deve essere provata dal creditore, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità della incapienza patrimoniale mobiliare; e dovendosi anzi dimostrare, nel caso in cui vi siano state precedenti esecuzioni mobiliari, che ad esse il creditore non aveva potuto partecipare per la non certezza, liquidità o esigibilità del credito, ovvero che la partecipazione sarebbe stata comunque infruttuosa, per incapienza del patrimonio (Cass. 1 marzo 1968 n. 673) .

I. COLLOCAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVAMENTE PIGNORANTI O INTERVENUTI (PRIMO PIGNORANTE; PIGNORANTI SUCCESSIVI TEMPESTIVI; INTERVENUTI TEMPESTIVI)

Il sistema del processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini del riparto –e ad altri fini che qui non interessano- al momento in cui i singoli creditori chirografari si siano insinuati nella procedura (artt. 565, 566 e 524 cod.proc.civ.).

Ciò vale sia per i pignoranti che per gli intervenienti.

In particolare, se la tardività del pignoramento o dell'intervento non nuoce ai creditori muniti di prelazione (derivante da ipoteca o altro privilegio), i quali concorreranno comunque sulla base del grado che gli spetta, essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti o intervenienti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente.

Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, dovrà previamente controllarsi, tra i creditori chirografari, chi si è insinuato tempestivamente e chi tardivamente, antepoendo i primi rispetto a questi ultimi.

Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo, occorre verificare se egli sia intervenuto prima o dopo la *prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita* (art. 563 cod.proc.civ.)

Concetto di *prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita* (art. 563 cod.proc.civ.)

L'udienza indicata dall'art. 563 cit. e richiamata dalle altre norme per stabilire la tardività o meno dell'intervento, è, secondo l'orientamento del Tribunale di Monza, quella in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita per quel bene, anche se poi l'asta fissata sia andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre ordinanze di vendita.

Se sia stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella procedura, l'intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell'ordinanza, ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita.

Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento.

J. COLLOCAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI TARDIVAMENTE PIGNORANTI O INTERVENUTI

Sono gli ultimi creditori a essere soddisfatti (art. 565 cod.proc.civ.).

K. DISPOSIZIONI FINALI

1. Mancato invio, da parte dei creditori, della nota di precisazione del credito

Nel caso in cui il creditore non invii nei termini la nota di precisazione crediti, il Consulente solleciterà l'avvocato a mezzo fax, avvertendolo che in mancanza di invio entro 15 giorni, si procederà alla collocazione del credito nella misura risultante nell'atto di pignoramento o di intervento, oltre gli interessi successivi che fossero stati richiesti in quegli atti o che risultassero dal titolo; in mancanza di ulteriore riscontro, provvederà in tal senso.

2. Liquidazione delle spese giudiziali – Mancato invio di notula

Ove il creditore abbia presentato la notula delle spese legali, si provvederà alla collocazione del relativo credito come richiesto, salvo verifica del giudice, alla udienza, della congruità di tali spese.

Nel caso in cui la parcella risulti manifestamente anomala, il consulente provvederà ad avvisare tempestivamente il giudice per le risoluzioni del caso.

Se la notula non sia stata inviata, il Consulente solleciterà l'avvocato a mezzo fax, avvertendolo che in mancanza di invio entro 15 giorni gli onorari saranno liquidati d'ufficio nei minimi di legge; e, ove non riceva nulla, richiederà al giudice la liquidazione.

3. Mancata trasmissione del piano di ammortamento o del prospetto degli interessi moratori

Se il creditore non trasmetta il piano di ammortamento o il prospetto degli interessi moratori e il Consulente sia nell'impossibilità di determinare *aliunde* l'importo della quota capitale e di quella interessi, avviserà l'avvocato via fax che, in mancanza di tale indicazioni il credito sarà posto interamente (e quindi anche per la quota capitale) al chirografo e, in mancanza di ulteriore riscontro, provvederà in tal senso.

4. Mancata richiesta di somme di cui sia certa l'erogazione (es. spese di pubblicità)

Se il creditore per mero errore non richieda il pagamento di somme di cui sia certa l'erogazione (es. perché il quotidiano ha inviato al custode la fattura pagata dal creditore), si collocherà egualmente il credito nel progetto di distribuzione, avvertendo altresì il creditore anche a mezzo fax, perché provveda alla formale richiesta al giudice alla udienza di discussione del progetto di distribuzione.

5. Mancata richiesta di collocazione privilegiata in relazione a somme per cui competerebbe

Se il creditore non richieda privilegio per crediti per i quali esso invece competerebbe, il Consulente avviserà l'avvocato via fax, esortandolo a formulare specifica richiesta al giudice in sede di udienza di discussione e provvederà a collocare il credito come se la richiesta fosse stata correttamente formulata.

6. Mancato deposito di titoli in originale

Nel caso in cui i titoli di credito non risultino depositati in originale, il Consulente avviserà l'avvocato della necessità di depositare tali originali al più tardi all'udienza, a pena di esclusione; nelle more redigerà comunque il progetto di distribuzione come se tali titoli fossero stati correttamente depositati, evidenziando però al giudice la necessità di verificare l'effettivo deposito alla udienza.

7. Mancato versamento di somme per canoni da parte dell'eventuale conduttore del bene

Se l'obbligato non abbia versato, per qualsiasi motivo, i canoni da lui dovuti durante la pendenza della procedura, il consulente provvederà alla redazione della bozza del progetto di distribuzione unicamente per le somme già disponibili e farà presente ai creditori, alla udienza, la circostanza del mancato adempimento, per le decisioni del caso.

8. Acquisizione della indicazione dei dati necessari al bonifico

Nel caso in cui le somme da ripartire siano depositate su conto corrente bancario, il consulente dovrà acquisire dalle parti la dichiarazione redatta sull'apposito modulo (sottoscritta per le banche da soggetto dotato di poteri di firma e negli altri casi dalla parte personalmente con firma autenticata dall'avvocato) contenente tutti i dati necessari per il pagamento del credito tramite bonifico bancario (codice ABI, CAB, numero ed intestatario del conto corrente)

9. Acquisizione dell'ultimo estratto conto della procedura

Ove le somme da distribuire siano depositate su conto corrente bancario, il consulente provvederà a richiedere, 30 giorni prima della udienza (non prima, allo scopo di evitare che successivamente all'estratto possano essere fatti ulteriori movimenti del conto, es. per il pagamento di imposte), alla Banca depositaria, l'estratto conto comprensivo degli interessi maturandi alla data della udienza e delle eventuali spese di chiusura, al fine di tenerne conto della bozza definitiva del riparto

Verifica dell'ammontare definitivo dei Tributi

Dieci giorni prima della udienza, sul sito Internet di questo Tribunale, il consulente provvederà a verificare l'importo definitivo dei tributi conseguenti alla vendita (Invim e Iva o tassa di registro, spese di cancellazione ipoteche, volture catastali ecc.), controllandone la corrispondenza con i movimenti del conto corrente e con gli importi indicati nella prima bozza;

10. Predisposizione di bozza del mandato unico di pagamento

Il consulente provvederà in ogni caso a predisporre bozza del mandato unico di pagamento, con l'indicazione riepilogativa del credito di ciascun creditore e dei dati necessari per il bonifico.

Nel caso in cui le somme siano depositate sul conto corrente bancario, provvederà a indicare, altresì, nella colonna a ciò riservata, i dati per l'effettuazione del pagamento a mezzo bonifico bancario.

11. Schema del progetto di distribuzione e del mandato unico di pagamento- File Excel

Si invitano i sigg. Custodi e Consulenti a servirsi, per la predisposizione delle bozze dei piani di riparto e del mandato unico di pagamento, unicamente degli schemi allegati alla presente relazione. La bozza in formato cartaceo dovrà essere corredata altresì del dischetto contenente il file Excel originale, al fine di consentire, direttamente in udienza, eventuali correzioni o integrazioni del progetto di distribuzione stesso.

12. Avvertenze per l'uso del foglio Excel per il piano di riparto

Il file Excel da utilizzare per il progetto di distribuzione è costituito da un foglio di lavoro, diviso in tre sezioni.

Nella prima parte ("Somme disponibili per il riparto") si da conto delle somme incassate e già versate (quindi non più esistenti sul conto della procedura).

Il totale di queste poste deve corrispondere al saldo del conto corrente (o del libretto postale) della procedura.

Nella seconda parte sono elencate le somme da pagare ad ogni creditore, in ordine di privilegio.

La tabella è divisa in più colonne:

Importo disponibile	Creditore	Importo richiesto	Importo Spettante	Importo da pagare	Causale	Privilegio	Disponibil. Residua
---------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------	------------	---------------------

La colonna *importo disponibile* viene automaticamente aggiornata sulla base delle somme disponibili per il riparto e di quelle già pagate

La colonna "Importo richiesto" contiene le somme richieste, per quella causale, dal creditore. La colonna "Importo Spettante" contiene invece gli importi riconosciuti come dovuti dalla procedura.

La colonna "Importo da pagare" contiene l'importo concretamente da corrispondere, tenuto conto delle disponibilità della procedura e di eventuali somme già incassate da quel creditore.

Nella colonna "Causale" va indicata la causale del credito, dettagliando i singoli importi di cui è composto l'importo (es.tot per capitale, tot per interessi ecc.).

Nella colonna "Privilegio" va indicato l'articolo di legge in base al quale è stato concesso il privilegio.

La colonna "Disponibilità residua" si compila automaticamente e indica la differenza tra l'importo disponibile e quello da pagare della medesima riga.

Dovendo essere le somme indicate in ordine di pagamento, è necessario che il nome di ciascun creditore compaia tante volte quante sono le collocazioni dei suoi diversi crediti nel progetto di distribuzione.

Es.: se un creditore deve avere 3.000.000 al privilegio e 30.000 al chirografo, comparirà in due diverse righe. E' indispensabile che il nome del creditore sia ripetuto esattamente, per i motivi che tra poco si diranno. Per ottenere l'assoluta identità nel nome (evitando ad esempio l'inserimento non voluto di spazi bianchi, o altro), dopo aver scritto il nome del creditore la prima volta è necessario utilizzare il comando "copia" di Excel per duplicarlo nelle successive righe.

Attenzione: in questo foglio devono essere indicati i soli creditori per i quali sia possibile il pagamento, seppure in via parziale.

Non devono invece comparire i creditori a favore dei quali non sia prevista alcuna distribuzione di somme (nel foglio, per questi ultimi, è prevista la dicitura "Restano insoddisfatti i restanti crediti").

La terza parte "Riepilogo delle somme dovute a ciascun creditore" contiene la somma degli importi suddivisi per creditore.

Esso è compilato automaticamente allorchè, dopo aver inserito gli importi erogati e quelli dovuti a ciascun creditori, si clicca sul pulsante "Ricalcola"

Attenzione: Gli importi sono corretti unicamente se il nome del creditore è esattamente eguale a quello indicato nelle varie righe del progetto di distribuzione. Per essere certi di tale

identità , utilizzare il comando *copia* per duplicare i nomi tante volte quante servono (è sufficiente uno spazio bianco in più o in meno per non consentire la corretta identificazione).
Attenzione: il consulente è tenuto a controllare comunque l'esattezza degli importi.

In questa tabella il nome di ciascun creditore, trattandosi di mero riepilogo della prima, comparirà una volta sola.

Ove necessario, è possibile inserire liberamente altre righe, sia nella tabella del progetto di distribuzione, sia nel riepilogo.

Monza, 18 luglio 2000

dr. Claudio Miele

dr. Alberto Roda

dr. Roberto Fontana



TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Fallimenti-Esecuzioni

AI SIGG. CONSULENTI

INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI IN TEMA DI PIANI DI RIPARTO

Ad integrazione delle indicazioni in data 18 luglio 2000, si invitano i sigg. Consulenti a tenere presente quanto segue:

- 1. Avvertenze per la compilazione del progetto di distribuzione-** Nella sezione "CALCOLO DELLE SOMME DISPONIBILI PER IL RIPARTO" dello schema del piano di riparto devono essere indicate le sole somme già erogate dalla procedura (quindi non più presenti sul conto corrente o sul libretto della procedura), senza alcuna rilevanza per la natura della spesa. Ciò in quanto tale sezione serve solo a dare conto dell'ammontare delle somme concretamente disponibili (=esistenti) al momento del riparto. In particolare, le somme in prededuzione, se non ancora erogate (es. compensi ad Avitalia, compensi al custode ecc.), NON devono essere inserite in tale sezione, ma nella sezione successiva ("PROGETTO DI DISTRIBUZIONE"), perché devono essere invece incluse nell'ordine di pagamento da inviare alla Banca e nei relativi mandati di pagamento (tali documenti vengono compilati sulla base dei soli dati contenuti nella sezione "progetto di distribuzione"). Qualora il Credito Fondiario abbia già incassato le somme di sua spettanza, nella medesima sezione "CALCOLO DELLE SOMME DISPONIBILI PER IL RIPARTO" sarà indicato l'importo già versato, preceduto dal segno meno; saranno del pari iscritte in tale sezione le somme che il Credito Fondiario debba versare in parziale restituzione di quanto già ricevuto, con segno positivo.

Nella medesima sezione devono anche essere inserite le spese di gestione del conto, ammontanti, in misura fissa, a lire 9.000 al mese per imposte oltre 17.500 a trimestre o frazione.

Nella sezione "PROGETTO DI DISTRIBUZIONE", si indicheranno, nelle rispettive colonne, le somme richieste, quelle spettanti e il saldo da pagare. Nel caso in cui il saldo fosse inferiore a 0 (perché il Credito Fondiario abbia ricevuto provvisoriamente somme superiori al dovuto) sarà comunque indicato 0. Ciò perché si procederà in concreto ai versamenti solo allorché il Credito Fondiario avrà già restituito l'eccedenza.

Il totale della colonna "Importo da pagare" nella sezione "PROGETTO DI DISTRIBUZIONE" deve coincidere con il totale della sezione "SOMME DISPONIBILI PER IL RIPARTO" e con il totale delle somme inserite nell' "ORDINE DI PAGAMENTO" nella medesima cartella di lavoro Excel.

- 2. Indicazione della destinazione di eventuali sopravvenienze attive-** Poiché talvolta il conteggio esatto delle spese di cancellazione di ipoteca perviene dopo l'approvazione del progetto di distribuzione (ed il conteggio provvisorio relativo a tali spese predisposto da Avitalia viene redatto in maniera prudenziale), è possibile che si verifichino talvolta delle sopravvenienze attive rispetto alle somme indicate nel piano di riparto stesso, per importi in genere inferiori alle lire 500.000. Altre sopravvenienze potranno verificarsi per la maturazione di ulteriori interessi nel caso di rinvio della approvazione del piano di riparto o per qualsiasi altra ragione. Occorre allora, nell'ordine di pagamento a firma del Giudice (prospetto riepilogativo finale), esplicitamente indicare, nominativamente, i creditori cui dovranno essere distribuiti eventuali residui (es. "Eventuali sopravvenienze attive saranno distribuite a Tizio sino a concorrenza di lire 300.000 ed a Caio per la restante somma"; ovvero: a Tizio e Caio in parti eguali" ecc.). Il Consulente provvederà

pertanto a inserire nel prospetto riepilogativo finale tali indicazioni, identificando i creditori o il creditore beneficiario secondo gli ordinari criteri di graduazione (il primo o i primi creditori insoddisfatti ovvero solo parzialmente soddisfatti).

3. **Mezzo di pagamento-** Il pagamento ai creditori sarà eseguito preferibilmente tramite bonifico bancario, ove siano disponibili i dati necessari.
4. **Dati necessari per il pagamento-** In occasione della trasmissione ai creditori della prima bozza del piano di riparto, il consulente avrà cura di trasmettere a tutti i creditori interessati (e cioè quelli cui sarà in concreto distribuita una somma), il modulo per la comunicazione dei dati necessari al bonifico, nonchè copia della presente circolare, con avvertenza che in caso di mancata comunicazione di tali dati sarà bloccato il pagamento. Il consulente, prima di trasmettere copia del modulo, avrà cura di compilarlo nelle parti che identificano la procedura (numero della procedura e nome del debitore, Banca ove si trova il conto della procedura -ma non, per motivi di sicurezza, il numero di conto della procedura-.)
5. **Sottoscrizione del modulo contenente i dati-** Il modulo in questione dovrà essere sottoscritto dal creditore personalmente, o da un suo procuratore speciale (ossia munito di procura notarile); nel caso di società sarà firmato dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza. La firma del creditore, in entrambi i casi (persona fisica o società), dovrà essere autenticata dall'avvocato, ovvero da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato (es. segretario comunale). L'autentica non è necessaria quando il creditore è un Istituto di credito o un Ente Pubblico. Tali requisiti dovranno essere specificati dal consulente all'atto dell'invio del modulo.
6. **Acquisizione dei moduli contenenti i dati-** Il consulente dovrà acquisire tali moduli, debitamente compilati, in tempo utile per inserire le indicazioni in esse contenute nel piano di riparto. I moduli potranno essere inviati preferibilmente via posta, in originale, ovvero anche via fax, con l'intesa, in quest'ultimo caso, che il creditore provvederà a depositare l'originale in udienza. All'udienza il Consulente avrà cura di verificare l'effettivo deposito di tutti gli originali e la loro regolarità sotto il profilo del bollo.
7. **Mancata acquisizione dei moduli contenenti i dati-** Nel caso in cui i creditori non abbiano inviato i dati necessari, nei modi sopra indicati, in tempo utile per l'udienza, il pagamento a favore di quel singolo creditore sarà sospeso.
8. **Mandati di pagamento-** Allo scopo di evitare di dover fermare i pagamenti anche a favore dei creditori diligenti, si è stabilito –innovando sul punto le precedenti disposizioni- che l'effettuazione del pagamento da parte delle Banche avvenga non già sulla base di un generale ordine di pagamento firmato dal giudice (che, essendo unico, non potrebbe essere inviato alle Banche prima che fossero raccolti i dati di tutti i creditori), bensì in esecuzione di tanti separati mandati (uno per ciascun creditore), a firma del Giudice. Tali mandati sono già predisposti in calce al modulo per la raccolta dei dati ("Dichiarazione del creditore sulle modalità del pagamento"); sarà pertanto sufficiente, in udienza, completare il provvedimento con l'importo dovuto e la data del piano di riparto. Ciò consentirà di effettuare subito i pagamenti dei creditori diligenti, lasciando in sospeso quelli relativi agli inadempienti. Compilato il mandato, prima della firma del Giudice, il Consulente provvederà a fotocopiare ciascuna dichiarazione con il calce il relativo mandato, nonchè l'ordine di pagamento generale; il giudice firmerà sia gli originali che le copie (provvedimento in doppio originale); le copie (con il provvedimento sottoscritto dal giudice) saranno poi inviate alla Banca per consentire il pagamento, mentre gli originali rimarranno nel fascicolo.
9. **Ordine di restituzione delle somme versate in eccedenza al Credito Fondiario-** Nel caso in cui l'importo incassato dal Credito Fondiario in corso di procedura risulti superiore a quanto dovuto in forza del progetto di distribuzione, il Consulente provvederà a predisporre l'ordine di restituzione, che sarà sottoscritto dal Giudice in udienza, e a notificarlo al domicilio eletto (cioè presso il legale se parte del giudizio, ovvero nel domicilio risultante dall'atto di iscrizione ipotecaria).

10. **Fascicolazione dei documenti relativi al riparto-** Il consulente avrà altresì cura, all'udienza, di formare due distinti fascicoletti: il primo contenente le copie dell'ordine di pagamento generale e delle singole dichiarazioni con mandato, da inviarsi alla Banca; sulla copertina di tale fascicoletto si apporrà l'indicazione "BANCA", con gli estremi della procedura; il secondo, contenente il piano di riparto, il verbale di approvazione del piano di riparto, l'ordine generale di pagamento, le "Dichiarazioni del creditore sulle modalità di pagamento" in originale inviate dai creditori, con i relativi mandati. Sulla copertina verrà apposta la dicitura "PIANO DI RIPARTO" e si indicherà il numero dei mandati di pagamenti redatti e il nome dei creditori che non abbiano inviato o depositato in udienza la dichiarazione sulle modalità di pagamento. Se tutti i creditori avranno depositato la dichiarazione e saranno stati conseguentemente redatti tutti i mandati di pagamento sulla copertina si aggiungerà l'indicazione "completo".
11. **Supporto magnetico-** Il consulente avrà cura di recare con sé in udienza un floppy disk contenente il file Excel utilizzato per la redazione del piano di riparto, al fine di consentire eventuali integrazioni o correzioni.

Monza 4 dicembre 2000

Il Presidente dr. Gianfranco D'Aietti

I Giudici Dr. Claudio Miele dr. Alberto Roda dr. Roberto Fontana dr. Filippo D'Aquino